

BOZZE DI STAMPA

3 marzo 2026

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1004, 1575, 1627, 1722, 1757, 1762, 1765-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100 (già 1.3)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La presente legge disciplina l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ai fini della presente legge, in conformità alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, sono considerati atti ed espressioni di antisemitismo, di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro le persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o a un determinato popolo, nonché gli atti e le espres-

sioni di odio e di discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza.

2-bis. Ai fini della presente legge sono altresì considerati atti ed espressioni di antisemitismo, di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o un determinato popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati su stereotipi o pregiudizi relativi a una determinata religione, etnia, nazionalità o a un determinato popolo.»;

b) sopprimere il comma 3.

1.101 (già 1.2)

VERDUCCI, BOCCIA, D'ELIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «La Repubblica italiana» fino alle parole: «in Italia» con le seguenti: «La Repubblica italiana in conformità alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, disciplina l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o giustificare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, quali la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale,».

1.102

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «, favorisce azioni volte» fino alle parole: «pregiudizio antisemita in Italia», con le seguenti: «e di pregiudizio verso le persone di religione ebraica»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere le parole da: «, come definito ai sensi del comma 2» fino al termine del comma.

1.103

CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Repubblica altresì contrasta ogni atto espressione di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

1.104

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge non è considerato antisemitismo l'espressione della libera critica alle azioni politiche del Governo dello Stato di Israele.».

1.105

BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 2.

1.106

BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge per antisemitismo si intendono gli atti e le espressioni di discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche, nonché i casi in cui i medesimi atti ed espressioni siano diretti verso non ebrei, qualora fondati su stereotipi o pregiudizi antiebraici.»

1.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica altresì contrasta la formazione e la diffusione sul territorio nazionale di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi, nel rispetto del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 e successive modificazioni.»

1.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori» *con le seguenti:* «la definizione di antisemitismo contenuta nella Jerusalem Declaration on Antisemitism, adottata nel 2021»;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

1.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «la definizione operativa di antisemitismo» *inserire le seguenti:* «limitandosi alla definizione generale del fenomeno, con esclusione di esempi riferiti a comparazioni storiche, qualificazioni statuali o criteri di valutazione differenziata».

1.107

SCALFAROTTO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori,» con le seguenti: «26 maggio 2016, nel testo integrale che costituisce l'allegato A, ivi inclusi i relativi esempi e indicatori,»

Consequentemente, allegare il seguente documento:

«Allegato A

Bucarest, 26 maggio 2016

Nello spirito della Dichiarazione di Stoccolma che afferma: "Con l'umanità ancora segnata da antisemitismo e xenofobia la comunità internazionale condivide una solenne responsabilità di combattere questi fenomeni dannosi" la commissione sull'antisemitismo e sulla negazione dell'Olocausto chiese alla Plenaria dell'IHRA, che si teneva a Budapest nel 2015, di adottare la seguente definizione operativa (di lavoro) di antisemitismo.

Il 26 maggio 2016 la Plenaria, che si teneva a Bucarest, decise di:

Adottare la seguente definizione operativa non giuridicamente vincolante di antisemitismo: "L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto."

Per orientare l'operato dell'IHRA le seguenti spiegazioni possono servire come esempi:

Le manifestazioni possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite. L'antisemitismo spesso accusa gli ebrei di cospirare per danneggiare l'umanità, e se ne fa ricorso di frequente per dare la colpa agli ebrei quando "le cose non funzionano". L'antisemitismo si esprime nel linguaggio scritto e parlato, con immagini e con azioni, usa sinistri stereotipi e fattezze caratteriali negative per descrivere gli ebrei.

Considerando il contesto generale, esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, al posto di lavoro e nella sfera religiosa includono (ma non si limitano a):

1. Incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista.
2. Fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività - per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto

ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l'economia, il governo o altre istituzioni all'interno di una società.

3. Accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei.

4. Negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l'intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l'Olocausto).

5. Accusare gli ebrei come popolo o Israele come stato di essersi inventati l'Olocausto o di esagerarne i contenuti.

6. Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione.

7. Negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo.

8. Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico.

9. Usare simboli e immagini associati all'antisemitismo classico (per esempio l'accusa del deicidio o della calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani.

10. Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti.

11. Considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele.

Gli atti di antisemitismo sono considerati crimini quando vengono definiti tali dalla legge del paese (per esempio, negazione dell'Olocausto o la distribuzione di materiali antisemiti in alcuni paesi).

Gli atti criminali sono considerati antisemiti quando l'obiettivo degli attacchi, sia che siano persone o proprietà - edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri - sono scelti perché sono, o sono percepiti, ebrei, ebraici o legati agli ebrei.

La discriminazione antisemita è la negazione nei confronti degli ebrei di opportunità o servizi che sono disponibili agli altri ed è illegale in molti paesi.».

1.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima».

1.109

PIRONDINI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, GIORGIS, MAIORINO

Al comma 2 sostituire le parole: «, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima.» con le seguenti: «e non è considerato antisemitismo l'espressione della libera critica alle azioni politiche del Governo dello Stato di Israele.».

1.22

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, secondo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «degli Ebrei» con le seguenti: «delle persone di religione, discendenza, tradizione familiare o culturale ebraica».

1.0.1 (testo 2)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA,
MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, tenuto conto, in materia di antisemitismo, delle linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola, di cui alla nota del Ministero dell'istruzione n. 73 del 14 gennaio 2022, aggiorna le linee guida intitolate "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 30 giugno 2017, in attuazione all'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di continuare a prevenire e contrastare in ambito scolastico gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, promuovendo la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

2. Le linee guida di cui al comma 1 promuovono interventi di carattere educativo, formativo e culturale, volti allo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza storica, della capacità di riconoscere e contrastare stereotipi e pregiudizi, nonché alla valorizzazione dell'educazione civica e dei diritti umani, con particolare attenzione alla memoria della *Shoah*, delle deportazioni nei campi di concentramento nazifascisti e di tutte le altre vittime delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e sono periodicamente aggiornate, almeno ogni ventiquattro mesi.

4. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti e associazioni, per l'adozione di iniziative volte alle finalità di cui al comma 1.

5. Le istituzioni scolastiche comunicano annualmente, attraverso i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni attuate per contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, in attuazione delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Art. 2

2.100

VERDUCCI, GIORGIS, D'ELIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) rafforzare il contrasto all'utilizzo dei simboli riconducibili al fascismo e al nazismo, nonché stigmatizzare l'utilizzo della toponomastica dedicata a chi ha avuto un ruolo attivo nel fascismo antisemita, ivi inclusa la collaborazione con riviste razziste e antisemite;».

2.0.5

SCALFAROTTO, PAITA, MUSOLINO, Enrico BORGHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il contrasto d'odio antisemita sulla rete internet)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete internet a prevedere modifiche al codice di procedura penale per l'individuazione di uno specifico criterio di competenza territoriale quando il reato è commesso su internet tramite piattaforme di social media, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare il codice penale al fine di sanzionare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete internet, riconducendolo nella fattispecie tipica dei reati d'odio;

b) modificare il codice di procedura penale per l'individuazione di uno specifico criterio di competenza territoriale quando il reato è commesso su internet tramite piattaforme di *social media*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro il termine dei quaranta giorni».

Art. 3

3.100 (già 2.3)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» con le seguenti: «e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli arti-

coli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,».

Conseguentemente, all'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 2,» con le seguenti: «e sugli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa,»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «linguaggio d'odio antisemita» inserire le seguenti: «e di ogni discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» con le seguenti: «e agli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa,»;

d) alla lettera f), sopprimere le parole: «attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tutti gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa,»;

e) alla lettera g), sostituire le parole: «, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» con le seguenti: «e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa,».

3.101

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli Ebrei» con le seguenti: «delle persone di religione, discendenza, tradizione familiare o culturale ebraica».

3.102 (già 2.6)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) pubblicare una relazione annuale, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con le istituzioni culturali ebraiche nazionali e le organizzazioni non governative attive sul tema;».

3.103

DELRIO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «favorire» fino a: «prevenire» con le seguenti: «favorire la realizzazione da parte delle università di attività di ricerca, seminari, collaborazioni con altre istituzioni universitarie nazionale e internazionali, che promuovano il confronto e il rispetto reciproco e che prevengano».

3.104 (già 2.23)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,».

3.105

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, DELLA PORTA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, un riconoscimento pubblico per valorizzare e promuovere l'azione di figure storiche o di personalità contemporanee che abbiano posto in essere azioni o iniziative meritevoli nell'ottica del contrasto dell'antisemitismo, delle sue conseguenze o dei pregiudizi da esso causati;».

3.106

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, DELLA PORTA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021/2027 (FAMI) istituito dal Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 3».

3.0.100 (già 2.0.4)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Azioni di prevenzione e contrasto all'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito universitario)

1. Nell'esercizio della loro autonomia, le Università adottano misure, programmi e azioni per prevenire e contrastare l'antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, in linea con il codice etico della stessa università e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 10 milioni di euro annui a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che viene incrementato nella misura corrispondente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

Art. 4

4.100 (già 2.0.2)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Sostituire l'articolo il seguente:

«Art. 4

(Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è composto dal Direttore generale dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali o da un suo delegato, dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e da rappresentanti delle comunità religiose, etniche o nazionali maggiormente interessate dagli atti e dalle espressioni di cui al comma 1, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di istituti e centri di ricerca, di università, nonché di associazioni impegnate nella promozione del dialogo interculturale e nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

3. La composizione dell'Osservatorio è definita ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta delle Commissioni competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, approvata a maggioranza dei due terzi, sentita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica. Con le medesime modalità, la composizione dell'Osservatorio può essere periodicamente aggiornata sulla base di richieste provenienti dai soggetti di cui al comma 2.

4. L'Osservatorio adotta o aggiorna con cadenza biennale una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui al comma 1. In sinergia con la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo, la Strategia di cui al primo periodo individua specifici interventi volti a prevenire e a contrastare l'insorgere e la diffusione degli atti e delle

espressioni di cui al comma 1, anche con riferimento alle piattaforme, ai motori di ricerca e ai mezzi di comunicazione audiovisiva.

5. Ai fini della verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e della progettazione e attuazione della Strategia di cui al comma 4, primo periodo, l'Osservatorio:

a) svolge, con cadenza annuale, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, evidenziando gli eventuali episodi di criticità riscontrati nel corso dell'anno e i risultati raggiunti;

b) richiede all'Istituto nazionale di statistica la realizzazione, d'intesa con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni, le violenze subite, le caratteristiche dei soggetti e dei gruppi più esposti al rischio.

6. L'Osservatorio redige con cadenza biennale una relazione sull'andamento dei propri lavori, sullo stato di attuazione della Strategia di cui al comma 4, primo periodo, e sull'esito delle attività di monitoraggio di cui al comma 5. La relazione è trasmessa alle Camere che svolgono, secondo le proprie disposizioni regolamentari, una discussione sulla medesima, all'esito della quale approvano atti di indirizzo.»

4.101

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, DELLA PORTA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «rappresentanti designati dall'IHRA» con le seguenti: «rappresentanti della Delegazione Italiana presso l'IHRA».

4.103

MIELI, LISEI, SPINELLI, DELLA PORTA

Al comma 2, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dalla fondazione Museo della Shoah» inserire le seguenti: «di Roma»,*

b) *dopo le parole: «dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah» inserire le seguenti: «di Ferrara e dalla fondazione memoriale della Shoah di Milano».*

4.102

PUCCIARELLI, TOSATO

Al comma 2, dopo le parole: «Museo della Shoah,» inserire le seguenti: «dalla fondazione Memoriale della Shoah di Milano,».

4.104

TOSATO, PUCCIARELLI

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «e delle istituzioni culturali e scientifiche» con le seguenti: «, delle associazioni culturali e scientifiche e delle associazioni impegnate nella lotta contro l'antisemitismo».

4.0.100 (già 3.5)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di apologia della Shoah e violenza verso la religione ebraica)

1. Al terzo comma dell'articolo 604-bis del Codice Penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono considerati apologia della Shoah e atti di violenza verso la religione ebraica, punibili con la medesima pena, tutte le manifestazioni, i raduni, i canti, gli inni, i richiami, la pubblicazione, la diffusione di immagini, video e scritti nonché l'esposizione e la commercializzazione di oggettistica, riconducibili al disciolto Partito Fascista e al Partito Nazionalsocialista tedesco."».

4.0.101 (già 2.0.8)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Formazione del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche attivano percorsi di formazione del proprio personale finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa».

4.0.102 (già 2.0.7)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme e dei motori di ricerca online)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i servizi prestati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non devono contenere o veicolare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

2. Le piattaforme e i motori di ricerca *online* sono tenuti a predisporre meccanismi efficaci per la moderazione, segnalazione e rimozione tempestiva dei contenuti che configurino gli atti o le espressioni di cui al comma 1. In particolare, essi sono tenuti a garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di ventiquattr'ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti.

3. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, l'Autorità per

le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) le modalità di moderazione, segnalazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino gli atti e le espressioni di cui al comma 1, nonché il reintegro di contenuti che non violino la presente legge, in relazione ai contenuti pubblicati o comunque veicolati attraverso le piattaforme e i motori di ricerca *online*;

b) i criteri idonei a prevenire, nella programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, la violazione dei divieti di trasmissione degli atti e delle espressioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere;

c) le modalità con cui gli atti e le espressioni di cui al comma 1 possono essere segnalate all'Autorità medesima, assicurando la possibilità di segnalazione a ogni persona lesa, sia direttamente sia in quanto appartenente al gruppo offeso, nonché agli enti esponenziali del medesimo;

d) le modalità di redazione di rapporti semestrali all'Autorità medesima in merito alle segnalazioni ricevute e alle azioni intraprese per contrastare i contenuti di cui al comma 2, includendo statistiche sulle segnalazioni ricevute, sui contenuti rimossi e sulle sanzioni imposte;

e) le modalità di segnalazione all'autorità giudiziaria dei soggetti responsabili degli atti e delle espressioni di cui al comma 1, ove tali azioni configurino reati.

4. Le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online* che non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo e dal regolamento adottato ai sensi del comma 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, compresa tra 10.000 e 100.000 euro in base alla gravità e alla durata delle violazioni. Per le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, le sanzioni minime e massime sono aumentate di cinque volte».

4.0.103 (già 2.0.6)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA,
MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ruolo delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni, anche attraverso gli Osservatori regionali, promuovono programmi e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I comuni, oltre alle attività di cui al comma 1, promuovono reti civiche e istituiscono sportelli di ascolto e segnalazione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni del Terzo settore e degli enti religiosi, al fine di favorire interventi di prossimità, iniziative di dialogo interculturale e interreligioso e azioni di sensibilizzazione sul territorio».

Art. 5

5.100 (già 2.0.3)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI,
LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA,
ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI,
FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA,
MISIANI, RANDO, ROJC, TAJANI

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 5

(Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la prevenzione e il contrasto di

atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
